

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/18

Erogazione dei contributi per l'immediato sostegno alla popolazione e per la ripresa delle attività economiche e produttive in attuazione del comma 4 dell'art 3 dell'OCDPC 58/2018.

QUESITI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

- 1. Un' azienda edile aveva il ricovero attrezzature e macchinari in un magazzino diverso dalla sede legale della ditta, può essere ammessa a contributo per i macchinari e attrezzature danneggiate? Si se il magazzino rientra all'interno del territorio delle aree colpite dagli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre 2018, così come individuate dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7.1.2019.
- 2. Le associazioni che hanno subito danni alle attrezzature possono essere ammesse al contributo? Se risulta dal relativo statuto che svolgono attività economiche e produttive si.
- 3. Le aziende agricole lamentano prevalentemente danni agli impianti idrici ed elettrici, non solo dei magazzini, ma anche dei terreni, in quanto strettamente funzionale all'attività da svolgere (irrigazione degli agrumeti, oliveti, mandorleti). Per la ripresa delle attività, appare di preminente necessità il ripristino di questi impianti. Possono essere ammessi a contributo?
- **4.** La pompa sommersa del pozzo può essere ammessa al rimborso, quale attrezzatura? Si, se funzionale strettamente alla ripresa dell'attività economica e produttiva (ad es. per consentire l'irrigazione delle colture).
- 5. Nel caso di una azienda artigianale la recinzione se realizzata in muratura, può essere ammessa al contributo considerando che è fondamentale per garantire la sicurezza della stessa attività (a titolo esemplificativo evitare il furto di attrezzature, automezzi, materie prime, semilavorati o prodotti finiti)? No, poiché la finalità del contributo è consentire l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva danneggiata.
- 6. Considerato che per le aziende agricole e di allevamento la recinzione e la strada di accesso sono fondamentali per garantire la sicurezza (a titolo esemplificativo evitare il furto dei frutti o del bestiame o evitare lo smarrimento o fuga del bestiame) e quindi per la ripresa dell'attività economica stessa, è possibile ammettere queste spese a contributo?

 Vedi punto precedente.
- 7. Per serramenti esterni può essere considerato anche il cancello elettrico?

No. Il cancello è da considerarsi una pertinenza (art. 817 c.c.) e non rientra tra le spese ammissibili a contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive (Fase 1).

- 8. Per le attività di allevamento possono essere ammesse al contributo le balle di foraggio, quali scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti? Possono essere ammesse anche quelle prodotte in economia?
- Si, vedi punto 6.2 delle Modalità attuative per l'erogazione dei contributi.
- 9. Le cabine adibite a ricovero attrezzi, per le quali non è necessario avere l'autorizzazione edilizia, possono essere ammesse a contributo? Considerando che in particolare le aziende agricole hanno spesso diversi terreni anche lontani dal magazzino principale sede dell'azienda.

Si se la cabina per le attrezzature è stata danneggiata dagli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre 2018 e situata all'interno dei territori colpiti così come individuati dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7.1.2019.

10. Tra i macchinari e attrezzature, possono essere ammessi al rimborso anche le autovetture o trattori o autocarri intestati all'azienda?



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

2 2

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/18

Si se strettamente funzionali alla ripresa dell'attività economica e produttiva (es. il trattore per lavorare i campi, o il mezzo per trasportare i prodotti).

11. ai sensi del DPCM del 27.02.2019 è ammissibile la delocalizzazione degli impianti arborei distrutti dall'evento del 10 – 11 ottobre 2018?

Il DPCM 27.2.2019 prevede l'erogazione dei contributi per danni relativi a immobili, strutture, opere e impianti. Nelle FAQ del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, pubblicate al seguente link: http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-

emergenza/emergenze-rischio-meteo-idro/contributi-per-eventi-meteo-idro-di-ottobre-2018, si specifica cosa si intende per "Impianti":

Per impianti si intendono le seguenti categorie:

- a) impianti riconducibili alla categoria degli immobili secondo la nozione dell'art. 812 c.c. (comunque incorporati al suolo), il cui contributo, se ammissibile, è pari al 50%;
- b) impianti generici, in attuazione dell'art. 2424 del codice civile non legati alla tipica attività della società, ad esempio riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, che rientrano nei lavori ammessi a contributo per la riparazione dei danni subiti all'immobile sede dell'attività di impresa, nella misura del 50%;
- c) impianti specifici, ammissibili a contributo nella misura dell'80%, legati alle tipiche attività produttive dell'azienda.
- Si precisa che per essere finanziabili deve trattarsi di impianti di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003, richiamata dal DPCM del 27 febbraio 2019, ovvero di impianti che costituiscono investimenti e sono ad utilizzo pluriennale".

Sulla base di quanto sopra, l'impianto arboreo si ritiene che rientri nella fattispecie a), pertanto ammissibile sicuramente al contributo nella misura indicata.

Circa la possibilità di delocalizzazione dello stesso, questa non appare coerente con quanto richiede la norma del DPCM come condizione per delocalizzare le strutture sede di attività economiche e produttive, ossia la preventiva demolizione dell'unità immobiliare quale condizione essenziale per delocalizzare in altro sito la sede dell'attività. Appare che tale circostanza si addica maggiormente ad una unità immobiliare piuttosto che ad un'area di terreno agricolo nella quale si trova l'impianto arboreo danneggiato o distrutto. Pertanto, salvo un'attenta valutazione da effettuarsi caso per caso , come lo stesso Dipartimento consiglia, non è prevista la delocalizzazione di un impianto. Ci si riserva in ogni caso di approfondire l'argomento con il Servizio del Dipartimento nazionale della protezione civile.

12. considerato che nelle FAQ si chiarisce che sono ammissibili a contributo anche i prodotti agricoli distrutti (scorte), si chiede se tra gli aiuti sono ricomprese le spese per la ricostituzione del patrimonio zootecnico.

Relativamente alle scorte viene esplicitato sia nella modulistica sia nelle FAQ che tale voce va elencata nella SEZIONE 6 della Perizia asseverata ed è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 4, lett. b) del DPCM 27 febbraio 2019 in previsione di un eventuale finanziamento per tali voci di danno e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. Analogamente si ritiene che anche la perdita di bestiame a causa dell'evento calamitoso possa rientrare in tale fattispecie, pertanto andrà indicata nello spazio apposito del modulo della perizia asseverata.

13. considerato che il DPCM del 27.02.2014, all'art. 4, comma 3, prevede che per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003, sono concessi limitatamente per i danni a strutture e macchinari, chiedo di confermare se, per il settore agricoltura, sono ammessi gli interventi per il ripristino o sostituzione dei beni mobili registrati,



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/18

attrezzature e macchinari, operazioni compatibili con l'art. 25 del Reg. (UE) 702/2014, base normativa dell'aiuto in agricoltura.

In riferimento al quesito, stante che le spese per i danni riguardanti le attrezzature e gli impianti sono già ammesse dal DPCM 27.2.2019, per quanto riguarda i beni mobili registrati ritengo utile riportare di seguito la risposta formulata dal Dipartimento della Protezione civile a una domanda riguardante l'argomento. Da essa si deduce che i danni a bei mobili registrati possano rientrare nelle Misure per l'immediato sostegno, di cui all'OCDPC 558/2018, già avviate con la Fase 1 privati. Perciò se qualche azienda agricola aveva segnalato a suo tempo al proprio Comune danni a beni mobili registrati, potrà accedere a quel contributo nell'ambito dei massimali previsti (max 20.000 euro).

In questa Fase 2 privati, appena avviata, invece i danni ai beni mobili registrati non sono contemplati nel DPCM 27.2.2019, ma comunque potranno essere inseriti nell'apposito spazio della perizia asseverata per eventuale finanziamento con altre fonti finanziarie.

13bis. Si Conferma quindi che nell'ambito del procedimento di cui al DPCM sono ammessi anche gli interventi per attrezzature e macchinari, mentre sono esclusi e rilevati - ai fini di un eventuale finanziamento con altre fonti finanziarie - i danni ai beni mobili registrati?

Sulla base delle FAQ del Dipartimento e dei Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi, tenendo conto anche delle specificità del settore agricolo, ricapitolando:

- FASE 1 privati (IMMEDIATO SOSTEGNO) ex art. 3 dell'OCDPC n. 558/2018: possono rientrare danni a beni mobili registrati strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economico-produttiva, attrezzature e macchinari, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Percio' se l'azienda nel corso della ricognizione a suo tempo effettuata aveva segnalato danni di questo tipo al Comune, potra' accedere al contributo nel limite del massimale di 20.000 euro. Qualora non avesse segnalato tali danni in Fase 1, potra' comunque tali danni nell'apposita sezione della perizia asseverata richiesta per la Fase 2, a fini ricognitivi per accedere ad eventuali risorse diverse da quelle del DPCM 27.2.2019 in una successiva fase.
- FASE 2 privati (INVESTIMENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOL. E L'AUMENTO DELLA RESILIENZA) ex DPCM 27.2.2019: possono rientrare danni a unità immobiliari, strutture e impianti, finiture, pertinenze, aree e fondi esterni. Nella perizia asseverata, nell'apposito spazio dedicato, potranno inoltre essere indicati i danni a tutti quei beni non immediatamente rientranti nei contributi in parola ma per poter essere eventualmente oggetto di separato finanziamento con risorse differenti, come scritto sopra.
- 14. E' corretto ritenere che l'articolo 3 dell'OCDPC n. 558/2018 a differenza del DPCM 27 febbraio 2019 che espressamente esclude, all'articolo 4, i beni mobili registrati dalla possibilità di accedere a contributi, trattandosi di un elenco tassativo – possa riguardare anche la contribuzione a favore di beni mobili registrati (ad esempio: barche per le imprese ittiche)?



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/18

Con riferimento alle misure per l'immediato sostegno alle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, comma 3, lett. b) dell'OCDPC n. 558/2018, si ritengono ammissibili a contributo, nei limiti delle risorse ivi previste, i soli beni mobili registrati funzionali all'attività di impresa, quale, ad esempio, la barca adibita all'esercizio dell'attività ittica. Qualora le risorse anzidette non fossero sufficienti, si potranno inserire i relativi danni nella separa sezione della perizia di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) del DPCM 27 febbraio 2019.

15. Gli animali morti possono essere ammessi a contributo come scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti? Gli allevatori in particolare lamentano che il danno subito è stato accertato anche con verbali dei veterinari e che non hanno, fino ad oggi, provveduto all'acquisto dei capi in sostituzione di quelli morti, in quanto non erano in grado di sostenere la spesa per difficoltà economiche e priorità di scelte conseguenti all'alluvione. Se avessero la certezza del rimborso in questo momento provvederebbero all'acquisto. È ammissibile?

Si se era stata presentata la richiesta di contributo.

16. Le aziende che hanno subito la perdita delle balle di foraggio, sostengono che non si è potuto procedere prima all'acquisto in quanto non si trovavano in commercio fino ad oggi, essendo una materia che si produce nei mesi estivi e gli allevatori hanno dovuto provvedere ad alimentare il bestiame acquistando mangimi vari e favette dai consorzi, si possono rimborsare queste spese se documentate? Potrebbero procedere in questa fase ad acquistare le balle di foraggio?

Si per entrambe le domande: le spese già sostenute per alimentare il bestiame, se documentate costituiscono titolo per ottenere il contributo. Idem le spese per l'acquisto attuale delle balle di foraggio non reperibili prima